



CITTA' DI ASTI

**SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI
UFFICIO AFFARI LEGALI**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 883

in data 02/05/2024

**Oggetto: CIG Z5638FC10F CONSIGLIO DI STATO R.G. 9219/2022 -
ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO LEGALE ANCHE ALLA
FASE ESECUTIVA PER IL RECUPERO DELLE SPESE LEGALI LIQUIDATE CON
LA SENTENZA CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO**

**Visto Regolarità Contabile - Attestato di Copertura finanziaria/ Parere
Regolarità contabile :**

Tipologia	Numero	Anno
Impegno	1693/0	2024

Proposta nr. 1032

Oggetto: CIG Z5638FC10F CONSIGLIO DI STATO R.G. 9219/2022 – ESTENSIONE DELL’AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO LEGALE ANCHE ALLA FASE ESECUTIVA PER IL RECUPERO DELLE SPESE LEGALI LIQUIDATE CON LA SENTENZA CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 16.04.2024, con cui è stata approvato l’esercizio dell’azione esecutiva per il recupero delle spese legali liquidate con la sentenza del Consiglio di Stato n. 11074/2022 resa nel ricorso R.G. 9219/2022;

Dato atto che con la richiamata deliberazione il Sindaco è stato autorizzato ad avvalersi del legale esterno, Avv. Laura Formentin del foro di Torino, che ha già difeso l’Ente nel predetto giudizio R.G. 9219/2022 per le ragioni nella stessa indicate e che qui si riportano:

- “... il Servizio Affari legali ha segnalato l’opportunità di affidare il relativo incarico di patrocinio legale per la fase esecutiva, a partire dagli adempimenti prodromici (notifica della sentenza in forma esecutiva e atto di precetto), all’avvocato esterno che ha difeso l’Ente in questo giudizio, tenuto conto dell’attuale carico di lavoro del servizio legale interno (r.g. 1064/2023 G.d.P. Asti; r.g. 887/2022 G.d.P. Asti; r.g. 144/2024 Tribunale Asti; r.g. 544/2024 Tribunale Asti; r.g. 3161/2023 Tribunale Asti; r.g. 505/2024 G.d.P. Asti; r.g. 385/2024 G.d.P. Asti; r.g. 5923/2024 G.d.P. Roma; r.g. 3082/2023 G.d.P. Reggio Calabria; r.g. 5056/2023 G.d.P. Bolzano; proporre azione per usucapione porzione di terreno; probabili due pignoramenti presso terzi a seguito notifica ingiunzioni di pagamento; pareri legali da predisporre, etc.), come da documentazione agli atti, che non gli consente di assumere l’incombente”;
- “... l’affidamento di questo patrocinio legale all’Avv. Formentin è in linea con la disciplina dell’Ente per l’affidamento di incarichi legali esterni (aggiornata con D.G.C. 326/2023), trattandosi della sua fase esecutiva”;
- “... il contratto per l’incarico di patrocinio legale all’avv. Formentin, sottoscritto il 20.12.2022, già prevedeva che la differenza tra quanto pattuito per l’attività di difesa e l’eventuale maggior somma liquidata dal Giudice in sentenza spettasse al difensore, in linea con quanto stabilisce oggi la legge sull’equo compenso (L. 49/2023, art. 3, comma 2 – lett. g)”;

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per l’estensione dell’incarico di patrocinio legale anche per la fase esecutiva all’Avv. Laura Formentin, socia dello Studio legale Finocchiaro Formentin Saracco e associati, con sede in Torino, C.so Re Umberto n. 65, affinché tenti il recupero coattivo delle spese legali liquidate nella relativa sentenza;

Sentita di conseguenza l’Avv. Laura Formentin, che si è dichiarata disponibile ad assumere l’incarico;

Vista la comunicazione agli atti, inviata tramite posta elettronica in data 08.04.2024 dall’Avv. Laura Formentin, che ha proposto per la proposizione dell’atto di precetto un compenso massimo, comprensivo di spese di notifica a mezzo posta (€ 30,00 circa), spese forfetarie generali (15%), C.P.A. (4%) e IVA (22%) di € 133,60 al lordo della ritenuta d’acconto, e, laddove risultasse necessario procedere con il pignoramento, ulteriori € 872,60, comprensivi di spese per la notifica e iscrizione a ruolo del pignoramento (€ 216,00 circa), spese forfetarie generali (15%), C.P.A. (4%)

e IVA (22%), sempre al lordo della ritenuta d'acconto, e così per un totale complessivo di € 1.006,20;

Dato atto che il professionista dispone di polizza assicurativa per la responsabilità professionale e che è stato acquisito il DURC con esito regolare;

Ritenuto pertanto di affidare l'esercizio dell'azione esecutiva all'Avv. Laura Formentin, socia dello Studio legale Finocchiaro Formentin Saracco e associati, con sede in Torino, C.so Re Umberto n. 65, secondo il foglio condizioni qui allegato come parte integrante, per il compenso professionale massimo, per l'atto di precetto e l'eventuale pignoramento, di complessivi € 1.006,20, al lordo della ritenuta d'acconto, importo da finanziarsi sul capitolo 320/01/11, CDR 9136, CDC 6230, Bilancio 2024, demandando a successive determinazioni dirigenziali l'eventuale integrazione dell'impegno di spesa che si rendesse necessario;

Richiamati in particolare i seguenti articoli del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023):

- l'art. 13, comma 2, il quale dispone che il nuovo Codice dei contratti pubblici non si applica ai contratti esclusi;
- l'art. 56, comma 1 – lett. h), n. 1) e 2), che, in analogia con le disposizioni del Codice previgente, esclude dalla sua applicazione determinati servizi legali, tra cui quelli concernenti la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali;
- l'art. 225, comma 16, statuente che *«A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati»*;

Preso atto che la Corte di Giustizia, con sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18, aveva riconosciuto che gli incarichi legali, di cui oggi al predetto art. 56, comma 1 – lett. h), D.Lgs. 36/2023 sono *«35. ...prestati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici...»* e sostanzialmente perché *«...simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza. 36.Orbene, da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare. 37.Dall'altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato»*;

Considerato comunque che l'incarico di patrocinio legale, secondo quanto ritenuto dalla Corte dei Conti SS.RR. n. 6/2005, non rientra tra gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e pertanto non è soggetto all'applicazione della relativa disciplina (art. 7 D.Lgs. 165/2001, art. 3, commi da 54 a 57, della legge finanziaria per il 2008 e art. 5, comma 9, D.L. 95/2012), come peraltro recentemente

ribadito dalla Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Piemonte, con deliberazione n. 54 del 15.03.2021, anche alla luce delle novità normative intervenute;

Preso altresì atto che con quest'ultima deliberazione la Corte dei Conti conferma l'esclusione di questo tipo di incarichi dal novero degli atti da sottoporre al suo controllo (comma 173, articolo unico, L. 23.12.2005, n. 266 - legge finanziaria 2006);

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Settore Affari Istituzionali e Legali, che con la sottoscrizione del presente atto dà atto dell'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 D.P.R. 62/2013 e degli artt. 6 e 6 *bis* del Codice di Comportamento del Comune di Asti;

Dato atto che trattandosi di un'estensione del precedente affidamento, ai fini della tracciabilità si utilizza il precedente CIG: Z5638FC10F;

Precisato che:

- l'affidamento verrà reso noto mediante pubblicazione di avviso sul profilo del committente www.comune.asti.it – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, così come richiesto dal D.Lgs. 33/2013;
- il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere commerciali;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 06.12.2023 “Bilancio di Previsione di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2024 e di competenza per gli esercizi finanziari 2025 e 2026”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 525 del 19.12.2023 “Piano esecutivo di gestione 2024/2025/2026 – Aspetti finanziari – Approvazione”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000, la presente determinazione è trasmessa al Responsabile del servizio finanziario e diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa che sarà allegato come parte integrante;

Accertato con il responsabile del Servizio finanziario, nei limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, che il programma dei conseguenti pagamenti, come da foglio condizioni allegato, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole degli equilibri di bilancio, come prevede l'art. 32, comma 13, del Regolamento comunale di contabilità;

Accertata altresì, ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1, D.Lgs. 267/2000, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nella formazione del presente atto;

Ritenuto pertanto che il presente atto rientri nella competenza del sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dello Statuto comunale, trattandosi di attività gestionale;

Per tutte queste ragioni,

DETERMINA

- 1) di affidare l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Laura Formentin, socia dello Studio legale Finocchiaro Formentin Saracco e associati con sede in Torino, C.so Re Umberto n. 65, anche per la fase esecutiva diretta all'esercizio dell'azione esecutiva per il recupero delle spese legali liquidate con sentenza del Consiglio di Stato n. 11074/2022 (R.G. 9219/2022);
- 2) di formalizzare tale affidamento con la stipulazione di successivo contratto nella forma in premessa indicata e secondo quanto stabilito nel foglio condizioni, allegato alla presente determinazione, che verrà sottoscritto dal suddetto legale per accettazione, per il compenso professionale massimo proposto così articolato: per la proposizione dell'atto di precetto un compenso massimo, comprensivo di spese di notifica a mezzo posta (€ 30,00 circa), spese forfetarie generali (15%), C.P.A. (4%) e IVA (22%) di € 133,60 al lordo della ritenuta d'acconto, e, laddove risultasse necessario procedere con il pignoramento presso terzi, ulteriori € 872,60, comprensivi di spese per la notifica e iscrizione a ruolo del pignoramento (€ 216,00 circa), spese forfetarie generali (15%), C.P.A. (4%) e IVA (22%), sempre al lordo della ritenuta d'acconto;
- 3) di impegnare al riguardo la spesa di € 1.006,20 (al lordo della ritenuta d'acconto e comprensiva di spese generali, C.P.A. e IVA ed esposti), quale compenso professionale per la proposizione dell'atto di precetto e l'eventuale pignoramento relativi all'esercizio dell'azione esecutiva in questione, imputandola al Capitolo 320/01/11, CDR 9136, CDC 6230, Bilancio 2024, come da attestazione di copertura finanziaria allegata al presente provvedimento come parte integrante, rimandando a successive determinazioni dirigenziali l'eventuale integrazione della spesa;
- 4) di attestare l'insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 D.P.R. 62/2013 e degli artt. 6 e 6 *bis* del Codice di Comportamento del Comune di Asti;
- 5) di trasmettere questa determinazione all'Ufficio Protocollo per gli adempimenti di cui all'art. 32, commi 7 e 8, del Regolamento comunale di contabilità, nonché al Servizio Affari Legali per quanto di competenza.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

Morra Paolo Oreste in data 30/04/2024



CITTA' DI ASTI

Provincia di ASTI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI nr.1032 del 18/04/2024

ESERCIZIO: 2024		Impegno di spesa	2024 1693/0	Data: 02/05/2024	Importo: 1.006,20
Oggetto: CIG Z5638FC10F CONSIGLIO DI STATO R.G. 9219/2022 - ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO LEGALE ANCHE ALLA FASE ESECUTIVA PER IL RECUPERO DELLE SPESE LEGALI LIQUIDATE CON LA SENTENZA CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO					
Finanziato con :		105-ALTRE ENTRATE CORRENTI 1.006,20 € -			
		C.I.G.: Z5638FC10F			
SIOPE:		1.03.02.11.006 - Patrocinio legale			
Piano dei Conti Fin.:		1.03.02.11.006 Patrocinio legale			

Bilancio			
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	153.756,26
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	115.962,89
Programma:	11 - Altri servizi generali	Impegno nr. 1693/0:	1.006,20
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	116.969,09
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	36.787,17

Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2024	Stanziamiento attuale:	58.884,16
Capitolo:	3200111	Impegni gia' assunti:	53.002,35
Oggetto:	SPESE LEGALI	Impegno nr. 1693/0:	1.006,20
		Totale impegni:	54.008,55
		Disponibilità residua:	4.875,61
Progetto:			
Resp. spesa:	9136- SPESE LEGALI		
Resp. servizio:	6230- AFFARI LEGALI		

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

ASTI li, 02/05/2024



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Giuliana Dabbene

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

DABBENE GIULIANA MARIA in data 02/05/2024